



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIVISIONE MOBILITA'
S. ESERCIZIO E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

ATTO N. ORDD 4327

Torino, 25/07/2023

ORDINANZA

OGGETTO: LARGO FRANCESCO CIGNA N. 67 - C7 - ISTITUZIONE AREA DI SOSTA PER DISABILI GENERICA

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 107 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare il comma 5;
- visto l'art. 5 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione in generale" ed in particolare il comma 3 che recita "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali";
- visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati", ed in particolare il comma 1, per cui i comuni possono con ordinanza: con riferimento alla lett. a, in combinato disposto con l'art.6, comma 4, lett.b, "stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade"; con riferimento alla lett. d, "riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli ... omissis ..., nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ... omissis; e, con riferimento alla lett. e, "stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli";
- visto l'art. 157 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Arresto, fermata e sosta dei veicoli" ed in particolare il comma 5 che recita: "Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica";
- visto l'art. 158 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Divieto di fermata e di sosta dei veicoli" ed in particolare il comma 2, lett. g che dispone che la sosta è vietata "negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli";
- visto l'art. 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) rubricato "Rimozione e blocco dei veicoli" ed in particolare il comma 1, lett. b, che dispone che gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 (polizia municipale/locale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, ecc.) dispongono la rimozione dei veicoli "nei casi di cui agli articoli 157, comma 4, e 158, commi 1, 2 e 3" e tra questi, nei casi di sosta abusiva negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone

- invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
- vista la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ed in particolare l'art. 28 rubricato "Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate";
 - visti gli artt. 120, comma 2 e 149, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) che disciplinano la segnaletica stradale che individua gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide;
 - visto l'art. 381 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) rubricato "Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide";
 - visto l'articolo 11, comma 5, del DPR 24 luglio 1996, n. 503 e s.m.i. "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
 - considerato il Valdocco vivibile 2 approvazione progetto esecutivo con deliberazione della G.C. n. 262 del 20/04/2022;
 - visto il parere tecnico nonchè l'elaborato grafico del servizio Mobilità che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
 - accertata, pertanto, anche nel rispetto del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 e s.m.i., l'opportunità di riservare la sosta ai veicoli a servizio di persone disabili muniti dello speciale contrassegno;

ORDINA

in

LARGO FRANCESCO CIGNA

- a. **la riserva di stalli di sosta** individuati dalla segnaletica prevista dagli artt. 120, comma 2 e 149, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, **per i veicoli muniti di speciale contrassegno rilasciato alle persone motulesi o non vedenti** con la seguente collocazione: **n. 1 divieto di sosta permanente sul lato EST della carreggiata perimetrale OVEST, a metri 8,00 circa a NORD del numero civico 67 per un posto auto con disposizione "a spina"**;
- b. **l'apposizione della segnaletica e degli elementi accessori come da elaborato progettuale predisposto dal servizio mobilità allegato alla presente ordinanza**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- c. **la pubblicità del presente provvedimento**, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale, con la rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

- I. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
- II. che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme richiamate in premessa e che, pertanto, la sosta abusiva di veicoli negli spazi riservati con il presente provvedimento comporterà la rimozione coatta dei veicoli;
- III. che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
 - entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
 - o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Fto digitalmente da Bruna Cavaglia'

